

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LETTERATURE COMPARATE

ART. 1 – FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Il Regolamento del Dipartimento disciplina il funzionamento degli Organi del Dipartimento, le loro competenze e procedure, nel rispetto delle norme statuarie e del Regolamento Generale di Ateneo.

ART. 2 – GENERALITÀ

Il Dipartimento di Letterature Comparete è stato istituito con Decreto Rettorale del 29.03.1993 prorogato con Decreto rettorale n. 957 del 29.04.1994 e confermato con D.R. n. 116 del 8.01.1997. Le sue finalità sono quelle di organizzare e gestire le attività scientifiche di ricerca e di supporto all'attività didattica nei settori di competenza e di formazione alla ricerca, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore e ricercatore e del suo diritto di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca e di utilizzare le apparecchiature scientifiche dell'Università.

I settori scientifico-disciplinari di competenza del Dipartimento sono quelli previsti dal Decreto di istituzione e dai DD.RR. di integrazione, e risultano dalla Tabella A allegata al presente Regolamento.

ART. 3 – AFFERENZE

Afferiscono al Dipartimento i professori di prima e di seconda fascia di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento impegnati nei settori scientifico-disciplinari di competenza e nei relativi insegnamenti connessi alla finalità del Dipartimento e che abbiano esercitato la corrispondente opzione, secondo quando disposto nell'Art. 13 del Regolamento Generale di Ateneo, cap. 4 e successivi.

ART. 4 – ORGANI DEL DIPARTIMENTO

Sono Organi del Dipartimento il Consiglio, il Direttore e la Giunta.

ART. 5 – COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento è costituito dai professori di prima e seconda fascia di ruolo e fuori ruolo, dai ricercatori e dagli assistenti del ruolo ad esaurimento afferenti al Dipartimento, da una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo, da una rappresentanza dei laureati iscritti ai Dottorati di ricerca che hanno sede amministrativa presso il Dipartimento o che vi svolgono attività di ricerca in qualità di titolari di borse post-dottorato o di assegni di ricerca. Partecipa al Consiglio di Dipartimento, con funzioni di Segretario verbalizzante e con voto consultivo, il Segretario Amministrativo.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo sono eletti tra il personale in servizio presso il Dipartimento (uno ogni tre o meno di tre per ciascuna area funzionale).

Per la rappresentanza dei laureati iscritti ai corsi di dottorato di ricerca o titolari di borse post-dottorato o di assegni di ricerca sono eletti due rappresentanti.

Le elezioni dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo e dei dottorandi, titolari di borse post-dottorato o di assegni di ricerca sono indette dal Direttore del Dipartimento con convocazione scritta a tutti gli aventi diritto nei due mesi precedenti la scadenza. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte almeno il 30% degli aventi diritto. Se il quorum richiesto non viene raggiunto la votazione può essere ripetuta una sola volta.

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore, dei Rappresentanti della Giunta, dei Rappresentanti del Consiglio di Dipartimento sono svolte da una commissione elettorale composta da tre componenti, di cui uno con funzione di presidente ed uno di Segretario, scelti da tutti coloro che afferiscono al Dipartimento, nel corso di una riunione convocata dal Direttore. La Commissione dura in carica un anno ed è nominata entro il 30 novembre di ogni anno.

Il Segretario Amministrativo gode unicamente dell'elettorato attivo. Alla chiusura delle operazioni di voto, la Commissione redige il verbale indicando il numero degli aventi diritto al voto e dei votanti, il numero delle preferenze espresse e il numero dei voti riportati da ciascun candidato. Risultano eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità viene eletto il più anziano in servizio nel caso del personale tecnico-amministrativo; gli iscritti da minor tempo ai corsi di dottorato di ricerca o titolari da minor tempo di borse post-dottorato o di assegni di ricerca per questa seconda categoria. In caso di ulteriore parità è eletto il più anziano di età.

I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica 4 anni; i rappresentanti dei dottorandi e titolari di borse post-dottorato e assegni di ricerca durano in carica 1 anno. Nel caso che uno dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo o dei dottorandi e titolari di borse post-dottorato si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice entro trenta giorni l'elezione suppletiva di un nuovo rappresentante, che resterà in carica per il periodo rimanente.

ART. 6 – FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il dipartimento ha autonomia amministrativa, contrattuale, finanziaria e contabile secondo quanto disposto dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

Il dipartimento:

- a) predispone annualmente le richieste di finanziamenti e dell'assegnazione, per quanto di propria competenza, di personale tecnico-amministrativo per la realizzazione di un programma di sviluppo e di potenziamento della ricerca svolta nell'ambito dipartimentale;
- b) formula proposte al Senato Accademico per l'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca ed è responsabile delle relative attività formative;
- c) mette a disposizione del personale docente i mezzi e le attrezzature necessarie per le attività dei dottorati di ricerca e per consentire la preparazione alle prove previste dai vari corsi di studio cui fornisce supporto;
- d) coordina l'utilizzazione delle strutture e dei servizi didattici di cui dispone, fornisce supporto per lo svolgimento delle tesi di laurea di I e II livello e delle tesi dottorato e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio pratico e di ogni attività didattica facente capo alle discipline afferenti al Dipartimento;
- e) formula proposte alle facoltà in merito ai piani di sviluppo, anche in riferimento alla destinazione e modalità di copertura dei posti di professore di ruolo e ricercatore;
- f) dà pareri in ordine alle chiamate dei professori da effettuare da parte dei Consigli di facoltà, limitatamente ai settori scientifico-disciplinari di pertinenza del dipartimento;

g) svolge anche attività di ricerca e di consulenza tramite contratti e convenzioni stipulati con enti esterni, pubblici e privati.

In particolare, il dipartimento:

- h) propone l'attivazione di Corsi di Perfezionamento e Master di I e II livello;
- i) fornisce docenti, competenze e strutture ai Corsi di Perfezionamento, alle Scuole di Specializzazione e a fini speciali di qualsiasi Facoltà o Dipartimento i cui Statuti prevedano corsi di discipline di sua competenza o affini;
- j) approva le relazioni triennali sull'attività scientifica dei professori di prima e seconda fascia, dei ricercatori e degli assistenti di ruolo ad esaurimento;
- k) esprime pareri sulle richieste di nuove afferenze;
- l) approva le proposte di istituzione ed eventuale revisione dei dottorati di ricerca presentate dal collegio dei docenti, il quale, inoltre, è tenuto a redigere e a trasmettere al Consiglio stesso una relazione annuale sull'attività didattica svolta e sui programmi dell'attività didattica prevista per l'anno successivo;
- m) coordina, nel rispetto dei propri fini istituzionali, attività di ricerca e di consulenza stabilita mediante la stipula di contratti e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, contratti con amministrazioni e enti pubblici e soggetti privati, e fornisce prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità;
- n) promuove ed attiva collaborazioni con altre università ed istituzioni scientifiche sia nazionali che internazionali; organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando collegamenti con analoghe strutture in Italia e all'estero; provvede alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche;
- o) predispose ed approva ogni anno il piano finanziario relativo a convegni, congressi, giornate di studio e l'eventuale istituzione di Centri Interdipartimentali di ricerca o di servizi;
- p) detta criteri generali per l'utilizzazione delle infrastrutture al fine di coordinare l'uso degli spazi e delle risorse strumentali;
- q) esprime pareri sull'istituzione, l'attivazione, la soppressione o la modificazione delle discipline di propria pertinenza;
- r) approva le richieste di finanziamento;
- s) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- t) esprime il proprio parere su ogni altra questione gli sia sottoposta dal Direttore.

ART. 7 – MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI DIPARTIMENTO

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce in seduta ordinaria almeno quattro volte durante l'anno accademico.

Eventuali sedute straordinarie possono essere convocate dal Direttore su propria iniziativa, con almeno 5 giorni di preavviso o su domanda di almeno 1/5 dei componenti del Consiglio; in caso di convocazione urgente, il termine delle sedute convocate dal Direttore può essere ridotto a 2 giorni.

L'Ordine del giorno è stabilito dal Direttore, affisso all'albo e comunicato per iscritto ai membri almeno 5 giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza. Qualora 1/10 dei componenti del Consiglio richieda l'iscrizione di un argomento all'ordine del giorno, il Direttore lo iscrive alla prima seduta utile.

Il Consiglio viene convocato nella totalità delle sue componenti.

A norma dell'art. 36 dello Statuto di Ateneo, le adunanze del Consiglio di Dipartimento sono valide quando siano presenti la metà più uno, con arrotondamento per difetto, degli aventi titolo, esclusi gli assenti giustificati e i consiglieri in congedo.

I verbali delle sedute devono essere approvati, di norma, nella medesima seduta o in quella immediatamente successiva e devono essere firmati dal Presidente e dal Segretario della seduta, custoditi presso la Segreteria del Dipartimento e sono pubblici ai sensi delle norme vigenti.

ART. 8 – VOTAZIONI

Il diritto di voto è regolato nel modo seguente:

- per le delibere che riguardano i professori di prima fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima fascia;
- per le delibere che riguardano i professori di seconda fascia, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia;
- per le delibere che riguardano i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento, hanno diritto di voto solo i professori di ruolo e fuori ruolo di prima e seconda fascia, i ricercatori e gli assistenti del ruolo ad esaurimento.

Nessuno può prendere parte al voto sulle questioni che lo riguardano personalmente o che riguardino suoi parenti o affini entro il quarto grado.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti aventi diritto al voto, salvo che non sia prescritta una maggioranza diversa. In caso di parità prevale il voto del Direttore.

ART. 9 - DIRETTORE

Il Direttore rappresenta il Dipartimento, presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati. Con la collaborazione della Giunta promuove le attività del Dipartimento, vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti di Ateneo nell'ambito del Dipartimento; tiene i rapporti con gli organi accademici; esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono devolute dalle Leggi, dallo Statuto (in particolare art. 23, comma 2) e dai Regolamenti; può avvalersi di Commissioni o gruppi di lavoro da lui nominate su problemi specifici.

Il Direttore è eletto, a scrutinio segreto, dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno, a maggioranza assoluta dagli aventi diritto nella prima votazione e a maggioranza relativa (metà più uno) dei votanti nelle votazioni successive.

Tutte le operazioni elettorali connesse con le votazioni per la designazione del Direttore sono disciplinate dall'art. 5 del Regolamento del Dipartimento.

Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano dei professori ordinari di ruolo nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato.

Il Direttore è nominato con decreto del Rettore e dura in carica quattro anni accademici. Il Direttore può designare il suo vicario tra i professori di ruolo e fuori ruolo del Dipartimento, che lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo per periodi inferiori a quattro mesi consecutivi o delega. Ove il Direttore non provveda alla nomina del vicario, la funzione vicaria è assunta dal Decano.

Qualora l'assenza o l'impedimento temporaneo si prolunghi oltre quattro mesi consecutivi, il Direttore e il Vicario decadono e le funzioni di Direttore vengono assunte temporaneamente dal Decano, che dura in carica il tempo necessario per indire nuove elezioni.

La funzione di Direttore non può essere svolta per più di due mandati consecutivi; un'ulteriore elezione può avvenire solo dopo che sia trascorso un periodo di tempo pari almeno alla durata nominale del mandato.

ART. 10 – GIUNTA DI DIPARTIMENTO

La Giunta è l'organo esecutivo che coadiuva il Direttore, che la presiede, nell'esercizio delle sue funzioni. Essa è composta da 2 professori di prima fascia, 2 professori di seconda fascia, 2 ricercatori o assistenti del ruolo ad esaurimento, 2 rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, oltre che dal Presidente e dal Segretario Amministrativo. La Giunta viene eletta, a scrutinio segreto, nell'ambito delle singole componenti, con elezioni indette dal Direttore del Dipartimento, entro un mese dalla sua nomina, con convocazione scritta a tutti gli aventi e dura in carica quattro anni.

I componenti della Giunta non possono essere eletti consecutivamente più di una volta.

Nel caso che uno dei membri della Giunta si dimetta o cessi di far parte del Dipartimento o sia impedito per un periodo superiore a quattro mesi, il Direttore indice un'elezione suppletiva entro trenta giorni. Il mandato del nuovo membro scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.

La Giunta è convocata dal Direttore del Dipartimento ed è chiamata ad esprimere il proprio parere in ordine all'approvazione del bilancio di previsione, del piano di sviluppo del dipartimento, del piano annuale delle ricerche, del conto consuntivo e delle eventuali modifiche del Regolamento di Dipartimento. Per tutti gli altri argomenti è data facoltà al Direttore di riunire la Giunta.

La Giunta, se espressamente delegata dal Consiglio del Dipartimento, è competente a deliberare in merito ad argomenti specifici, fatta eccezione per quelli citati nel precedente comma.

La Giunta delibera sulle questioni di propria competenza a maggioranza assoluta dei componenti.

In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

La Giunta si riunisce in via ordinaria prima delle riunioni del Consiglio di Dipartimento.

ART. 11 - SEGRETARIO AMMINISTRATIVO

Il Segretario Amministrativo di Dipartimento coadiuva (ai sensi dell'art.23, comma 2 dello Statuto) il Direttore per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e organizzativo.

Ha funzioni di Segretario verbalizzante nella Giunta e nel Consiglio di Dipartimento, con voto consultivo.

È in particolare competenza del Segretario Amministrativo:

- predisporre le scritture contabili necessarie per la redazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo;
- coordinare il personale tecnico-amministrativo afferente al dipartimento. In tale ambito assegna gli incarichi di lavoro di concerto con il Direttore di Dipartimento.

ART. 12 – APPROVAZIONE ED EMANAZIONE DEL REGOLAMENTO

Per l'approvazione del Regolamento del Dipartimento si osserva il dettato statutario ex art.31 comma 4 e art. 32. Prima dell'emanazione, il Regolamento è trasmesso al S.A. che, dopo aver acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione per gli aspetti di competenza, esercita il controllo relativo di legittimità e di merito, controllo che viene svolto nella forma di richiesta motivata di riesame. In assenza di rilievi entro 60 giorni dalla trasmissione, il presente Regolamento è emanato dal Rettore ed entra in vigore entro 15 giorni dal Decreto Rettorale di emanazione.

ART. 13 – PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO

Proposte di modifica al Regolamento di Dipartimento andranno discusse, poste in votazione e approvate a maggioranza assoluta dal Consiglio di Dipartimento e inviate all'esame degli Organi Collegiali di Governo dell'Ateneo per la relativa approvazione con procedura di cui al precedente art.12.

ART. 14 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme dello Statuto, del Regolamento Generale di Ateneo e del Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità dell'Ateneo.

I rappresentanti del personale TAB in seno al Consiglio e i membri della Giunta, all'entrata in vigore del presente regolamento, rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Direttore, cioè fino al 30 settembre 2008.

TABELLA A

	settore	descrizione
L-FIL- LET	09	Filologia e linguistica romanza
L-FIL- LET	10	Letteratura italiana
L-FIL- LET	11	Letteratura italiana contemporanea
L-FIL- LET	14	Critica letteraria e letterature comparate
L-FIL- LET	15	Filologia germanica
L-LIN	03	Letteratura francese
L-LIN	04	Lingua e traduzione - lingua francese
L-LIN	05	Letteratura spagnola
L-LIN	06	Lingua e letterature ispano-amicane
L-LIN	07	Lingua e traduzione - lingua spagnola
L-LIN	08	Letteratura portoghese e brasiliana
L-LIN	09	Lingua e traduzione - lingue portoghese e brasiliana
L-LIN	10	Letteratura inglese
L-LIN	11	Lingue e letterature anglo-amicane
L-LIN	12	Lingua e traduzione - lingua inglese
L-LIN	13	Letteratura tedesca
L-LIN	14	Lingua e traduzione - lingua tedesca
L-LIN	15	Lingue e letterature nordiche
L-LIN	16	Lingua e letteratura nederlandese

L-LIN	17	Lingua e letteratura romena
L-LIN	18	Lingua e letteratura albanese
L-LIN	19	Filologia ugro-finnica
L-LIN	20	Lingua e letteratura neogreca
L-LIN	21	Slavistica
L-OR	08	Ebraico
L-OR	12	Lingua e letteratura araba
L-OR	13	Armenistica, caucasologia, mongolistica e turcologia